

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1*)

116

ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)

121

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)

122

ALLEGATO 3 (Emendamenti presentati)

124

ALLEGATO 4 (Proposta di relazione del relatore)

127

ALLEGATO 5 (Nuova formulazione della proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)

129

ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)

131

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*)

119

ALLEGATO 7 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato dalla Commissione come testo base)

133

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian (*Seguito dell'esame e rinvio*)

120

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unio-

ne europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1326. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1327. Parere favorevole con osservazioni sul Doc. LXXXVII, n. 1).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviati nella seduta del 17 luglio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 16 luglio, con la relazione introduttiva della relatrice Mongiello, ed è proseguito nella giornata di ieri, nella quale sono stati anche presentati gli emendamenti, di cui ricorda lo speciale regime procedurale, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si passerà ora all'esame del disegno di legge di delegazione europea C. 1326 e alle relative deliberazioni.

A tale disegno di legge sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*).

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, fa presente, sulla base dei contatti informali intercorsi con numerosi colleghi, che si sta determinando presso la Commissione di merito un orientamento ad approvare i disegni di legge in esame senza ulteriori modifiche, in considerazione dell'urgenza dipendente anche dalla circostanza che nella precedente legislatura non sono mai state approvate le leggi comunitarie per il 2011 e il 2012. In questa fase, chiederebbe pertanto ai gruppi di ritirare tutti gli emendamenti presentati ai due disegni di legge, eventualmente ripresentandoli presso la XIV Commissione. In tal modo, non verrebbero in ogni caso meno le prerogative della Commissione, che sarebbe chiamata ad esprimere sugli emendamenti di sua com-

petenza un parere dotato di una speciale efficacia procedurale.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno comunicato di ritirare tutti gli emendamenti al disegno di legge C. 1326.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3126 (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (Pdl), Gian Pietro DAL MORO (PD), Massimo FIORIO (PD) e Mario CATANIA (ScpI) preannunciano il voto favorevole sulla proposta della relatrice.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1326, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 2*).

Si passa quindi all'esame del disegno di legge europea C. 1327 e alle relative deliberazioni.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 3*). Fa quindi presente che l'emendamento Schullian 26.11 appare inammissibile ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento, in quanto riguarda materia estranea al contenuto proprio della legge europea, come definito dalla legislazione vigente, non risultando diretto all'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, richiamando le motivazioni illustrate con riferimento al disegno di legge C. 1326, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

Luca SANI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno comunicato di ritirare tutti gli emendamenti al disegno di legge C. 1327. Stante l'assenza del presentatore

degli emendamenti 26.4, 26.5, 26.6 e 26.13 e 26.15, si intende che vi abbia rinunciato.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3127 (*vedi allegato 4*).

Susanna CENNI (PD) apprezza il lavoro svolto dalla relatrice, considerati i ristretti margini per modificare il provvedimento. Intende tuttavia rimarcare che la Commissione avrebbe dovuto chiedere alcune precisazioni del testo dell'articolo 26, che lascia aperti alcuni spazi che rischiano di provocare effetti opposti a quelli voluti dall'Unione europea.

In particolare, ricorda che l'articolo 26 interviene in materia di deroghe al prelievo venatorio, aspetto da non confondere con i calendari di caccia. Inoltre, come previsto da alcuni emendamenti con riferimento al nuovo articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, sarebbe stato utile precisare: che l'annotazione sul tesserino dei capi oggetto di deroga, prevista al comma 2, dovrebbe avvenire subito dopo l'abbattimento, piuttosto che « dopo il loro recupero »; che le deroghe siano sempre seguite da adeguati controlli e che i pareri dell'ISPRA mantengano un rilievo elevato.

Per quanto riguarda la proposta di relazione della relatrice, chiede pertanto che nelle premesse, con riferimento all'articolo 26, almeno non si faccia riferimento alla caccia, ma al prelievo in deroga.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, riformula la proposta di relazione, nel senso richiesto dalla deputata Cenni (*vedi allegato 5*).

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 1327, come riformulata dalla relatrice (*vedi allegato 5*).

Si passa quindi all'esame della relazione consuntiva sulla partecipazione del-

l'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1) e alle relative deliberazioni.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Franco BORDO (SEL), fa presente che la Commissione europea ha presentato nel mese di maggio 2013 la nuova proposta di regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale, afferente alle varietà di interesse agricolo e forestale, finalizzata alla definizione di un « testo unico » europeo della disciplina in materia sementiera.

Al riguardo, sottolinea che il materiale riproduttivo vegetale è un fattore fondamentale per la biodiversità degli ecosistemi forestali e riveste un'importanza strategica per la sicurezza alimentare, quale elemento decisivo nelle politiche di sviluppo e controllo delle produzioni di alimenti e mangimi. È ormai accertato che la drastica riduzione della diversità delle specie coltivate in atto costituisce un rischio crescente per la sicurezza alimentare mondiale, in quanto incide negativamente sulla capacità dei sistemi alimentari di adattarsi al mutamento climatico e alle fitopatologie. Costituisce, ulteriore, elemento di preoccupazione la crescente diffusione della brevettazione e di forme di privativa sul materiale vegetale, culminata con la recente registrazione all'Ufficio brevetti dell'Unione europea di vegetali ottenuti con metodi di riproduzione convenzionale (broccoli e pomodori), procedure che configurano forme di controllo esclusivo sulle risorse alimentari, a vantaggio d'interessi economici fortemente strutturati, con un impatto complessivamente negativo sulle attività diffuse di ricerca e miglioramento genetico. L'attività di miglioramento genetico vegetale da parte dei piccoli costitutori e lo scambio diretto fra gli utilizzatori sono indispensabili per mantenere la varietà del materiale riproduttivo vegetale, a fronte di una legislazione di settore già vigente che impone

forme di registrazione particolarmente onerose e complesse, nonché divieti o vincoli eccessivi allo scambio, anche per le varietà cosiddette « da conservazione ». La nuova proposta di regolamento della Commissione europea, pur presentando alcune aperture per quanto attiene gli operatori non professionali e al mercato definito « di nicchia », non contiene disposizioni in grado di invertire la tendenza rispetto alla diffusione delle forme di brevettazione e, inoltre, mantiene adempimenti burocratici e conseguenti costi per l'iscrizione al registro delle varietà vegetali, non sostenibili dai piccoli operatori. L'Italia ha ratificato, con legge 6 aprile 2004, n. 101, il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, ratificato anche dall'Unione europea, finalizzato a riconoscere il contributo degli agricoltori alla conservazione delle varietà vegetali, a definire un sistema globale che consenta ai selezionatori e ai ricercatori di accedere facilmente e gratuitamente al materiale genetico e ad assicurare che i vantaggi provenienti dal miglioramento vegetale siano condivisi con i Paesi di origine del materiale stesso.

A fronte di quanto esposto, sottolinea che il Governo deve impegnarsi a sostenere, nell'ambito della procedura di esame della proposta di regolamento dell'Unione europea attinente il mercato del materiale riproduttivo vegetale, la coerenza delle nuove disposizioni con il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'agricoltura e l'alimentazione, per quanto attiene, in particolare al diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione. Deve, inoltre, contrastare, con specifiche disposizioni, da inserire nella proposta di regolamento, la diffusione di forme di brevettazione delle varietà vegetali eterogenee e del materiale genetico ottenuto dalle attività convenzionali di miglioramento, prevedendo forme semplificate di registrazione per gli agricoltori e le piccole imprese finalizzate a facilitare la diffusione delle attività di ricerca e a conservare la biodiversità.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che nella seduta di ieri il Comitato ristretto ha convenuto di sottoporre alla Commissione un testo unificato delle proposte di legge in esame (*vedi allegato 7*). Propone pertanto di assumere tale testo come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, tenuto conto dell'andamento dei lavori parlamentari, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato al 2 agosto prossimo.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 4 giugno scorso.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che nella seduta di ieri il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, segnala che sono pervenute alcune osservazioni e proposte di modifica riferite al testo unificato, che riterrebbe opportuno approfondire, per una più accurata istruttoria del provvedimento.

Massimo FIORIO (PD) prende atto dell'esigenza rappresentata dalla relatrice, ma invita a procedere celermente, così da rispettare i tempi di esame programmati.

Paolo RUSSO (PdL) sottolinea l'opportunità che le ulteriori osservazioni e proposte siano valutate in sede di Comitato ristretto, tenuto conto che un esame collegiale delle ulteriori questioni emerse consentirebbe di guadagnare tempo nell'*iter* complessivo del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, propone che l'esame prosegua in sede di Comitato ristretto, che sarà a tal fine convocato nella prima seduta utile.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 10.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: previsione che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di autorità nazionale competente designata per la verifica delle licenze FLEGT, vigili sull'applicazione e il rispetto delle normative nazionali ed internazionali riguardanti le misure fitosanitarie per ridurre il rischio di introduzione e diffusione di organismi

nocivi durante il commercio del legname e presenti al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione delle stesse.

10. 1. Massimiliano Bernini.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: registro inserire le seguenti: online, il cui accesso ed iscrizione risulti agevole.

10. 2. Gallinella.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. (C. 1326 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 »;

premesso che:

l'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa europea relativa all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nell'Unione europea, nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta ed al commercio illegale di legname;

la principale minaccia per la conservazione delle foreste è, infatti, rappresentata dalla deforestazione, in particolare dalla raccolta illegale di legname e dal relativo commercio. Tale fenomeno registra una crescita costante e si stima interessi circa il 10 per cento del legname commerciato su scala mondiale, con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico che ambientale. Il taglio illegale, infatti, non prevede tecniche compatibili con il concetto di selvicoltura sostenibile e priva i governi e i produttori di un'importante fonte di reddito: coinvolge solitamente Paesi in via di sviluppo aventi gravi problemi economici e sociali e dove il tasso di deforestazione è elevato;

attualmente, ai fini dell'espletamento delle funzioni correlate all'attuazione dei

regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18799 del 27 dicembre 2012, è stato disposto che l'Autorità competente nazionale preposta all'attuazione dei regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso decreto definisce la ripartizione interna delle competenze tra le unità organizzative interessate. Il Corpo forestale dello Stato fa parte dell'Autorità competente ed è chiamato, in particolare, ad effettuare i controlli previsti dalle stesse norme europee;

per l'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 10, oltre ai criteri generali di delega richiamati all'articolo 1, il Governo dovrà osservare anche quelli elencati dalle lettere da *a*) ad *f*) del comma 1 dell'articolo 10, tra i quali si evidenziano l'individuazione di una o più autorità nazionali designate, la determinazione di sanzioni dissuasive, l'istituzione di un registro obbligatorio degli operatori, il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali e le associazioni ambientaliste e quelle di categoria, la determinazione di una tariffa sull'importazione del legname proveniente dai Paesi in Convenzione a copertura delle spese per i controlli;

riguardo ai principi ed ai criteri direttivi di delega cui il Governo deve attenersi per l'adozione dei decreti legislativi oggetto dell'articolo 10, va fatto

notare che tale disposizione reca una ripetizione, anche non coerente, e questa, oltre a rendere poco snella la norma, rischia di compromettere la coerente predisposizione dei decreti delegati. Si fa riferimento, in particolare, ai principi e criteri direttivi recati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, ossia quelli di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i quali vengono richiamati in due parti dell'articolo 10: alla fine del comma 1 e al comma 2. Mentre però, nel comma 1 essi sono previsti come obbligo cui attenersi, nel comma 2 essi diventano principi e criteri direttivi generali da seguire, ma « in quanto compatibili »;

per eliminare le predette incoerenze, sarebbe necessario almeno sopprimere il comma 2 dell'articolo 10, come segnalato dal Comitato per la legislazione;

una rapida attuazione della normativa in questione risulta opportuna per non interrompere gli scambi commerciali tra l'Italia e i paesi produttori; la normativa europea prevede infatti procedure di accertamento della legittimità delle importazioni e sanzioni legate al commercio illegale di legno; responsabili finali dell'attuazione sono gli Stati membri e in particolare le autorità nazionali competenti;

andrebbero specificati con maggior dettaglio i criteri direttivi volti all'indivi-

duazione delle autorità nazionali competenti e delle relative procedure amministrative, in previsione della designazione in Italia, quale autorità competente, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si avvale del Corpo forestale dello Stato per l'effettuazione dei controlli prescritti;

inoltre, in previsione dell'istituzione di un registro degli operatori, andrebbero previste modalità di inclusione il più possibile agevoli e rapide;

andrebbe altresì assicurato il più celere accesso alle informazioni e agli atti da parte dei soggetti interessati;

nell'adozione dei decreti delegati di cui trattasi, il Governo dovrebbe ad ogni modo attenersi al principio direttivo indicato dall'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 14.

Al comma 1, capoverso « articolo 7 », comma 1, sostituire le parole: fino all'avvenuto adeguamento delle stesse con le seguenti: fino all'adeguamento delle stesse da completarsi entro e non oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento della violazione da parte delle autorità competenti.

14. 1. Gagnarli.

Al comma 1, capoverso « articolo 7 », comma 2, sostituire le parole: 18.600 con le seguenti: 12.000.

14. 2. Parentela.

ART. 26.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Sul territorio della Repubblica non è consentito l'esercizio delle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Conseguentemente, al comma 3 sopprimere il terzo periodo.

26. 1. Gallinella.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: tra i quali sono esclusi richiami vivi, stampi o altri strumenti atti ad attrarre la fauna.

26. 2. Lupo.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: e le particolari forme di vigilanza specifiche o straordinarie atte a rendere continuativo il controllo sui soggetti abilitati al prelievo, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2.

26. 3. Labbate.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 2, dopo le parole: e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 inserire il seguente periodo: Le regioni, al fine di effettuare i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo in deroga è soggetto, stipulano appositi accordi con gli organi di vigilanza di cui all'articolo 27, comma 2, della presente legge.

26. 4. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « Art. 19-bis », comma 2, dopo le parole: I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni inserire il seguente periodo: I soggetti abilitati al prelievo in deroga ai

sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/147/CE devono essere titolari di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione, subordinata alla partecipazione a idonei corsi di istruzione ed al superamento dell'esame finale dinanzi ad una commissione esaminatrice composta da tre esperti, due indicati da ISPRA ed uno dalla regione.

26. 5. Catanoso.

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», comma 2, sostituire le parole: ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero *con le seguenti:* ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro abbattimento.

26. 6. Catanoso.

Al comma 2, capoverso «Art. 19-bis», al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: recupero *con la seguente:* abbattimento.

26. 7. Gagnarli.

Al comma 2, capoverso «ART. 19-bis» al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I soggetti abilitati al prelievo in deroga comunicano il numero dei capi abbattuti a fine giornata. La contabilizzazione del totale dei capi abbattuti si svolge con cadenza giornaliera allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente stabilita.

26. 8. Lupo.

Al comma 2, capoverso «ART. 19-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le regioni nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1,

lettera a) della citata direttiva 2009/147/CE affidano l'applicazione delle stesse, verificata l'insussistenza di soluzioni alternative soddisfacenti, alle guardie venatorie delle amministrazioni provinciali che possono altresì avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

26. 9. Benedetti.

Al comma 2, capoverso «ART. 19-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un elenco dei siti in cui viene esercitato il prelievo nel quale sono riportate le coordinate geografiche di ogni sito. L'elenco è messo a disposizione degli organi di vigilanza.

26. 10. Massimiliano Bernini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla lettera m), dopo le parole: salvo che nella zona faunistica delle Alpi, *aggiungere le seguenti:* e nel prelievo in selezione degli ungulati.

26. 11. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

(Inammissibile)

Al comma 2, capoverso «ART. 19-bis» sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi limitati e determinati rispetto alle stagioni di caccia, sentito l'ISPRA o gli istituti riconosciuti a livello regionale o di provincia autonoma, ovvero altre istituzioni scientifiche con le quali le regioni e le province autonome sono convenzionate, non possono avere ad oggetto, comunque, specie la cui consistenza sia in diminuzione. Nel caso di regime di deroga

di cui alla lettera *a*) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CEE, le regioni e le province autonome adottano la deroga dopo aver valutato l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti e l'inesistenza o l'inefficacia di metodi dissuasivi. Nel caso di regime di deroga di cui alla lettera *c*) del medesimo paragrafo 1 dell'articolo 9, le regioni e le province autonome adottano opportuni provvedimenti con esplicito e motivato riferimento anche a esigenze ricreative ed economiche, alla ricorrenza di situazioni particolari quali la tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, alla necessità di conservare usi e costumi legati a forme particolari di caccia consolidate nel tempo e al mantenimento di *habitat* naturali.

26. 12. Romele.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis » comma 3, sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA *con le seguenti:* Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate acquisito il parere dell'ISPRA a cui le regioni devono uniformarsi.

26. 13. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3 sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA *con le seguenti:* Le regioni adottano le deroghe di cui al comma 1 dopo aver acquisito il parere dell'ISPRA al quale devono conformarsi.

26. 14. Gallinella.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 3, sostituire le parole: è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA *con le seguenti:* è determinata, annualmente, a livello nazionale e per le sole specie di cui si dispone di dati certi, dall'ISPRA.

26. 15. Catanoso.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le regioni e le province autonome, se intendono adottare il regime di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a*) e *c*), della direttiva 2009/147/CEE, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno all'ISPRA, l'elenco delle specie migratrici ammissibili al prelievo, dandone comunicazione anche al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. L'ISPRA entro i sessanta giorni successivi, determina su base nazionale la piccola quantità prelevabile delle singole specie, utilizzando a tale fine anche gli studi specializzati riconosciuti a livello regionale e le risultanze di pubblicazioni scientifiche internazionali e in conformità alle prescrizioni in materia dettate dalla Commissione europea. Nel caso in cui l'ISPRA non individui la piccola quantità prelevabile nel termine indicato, essa è determinata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che stabilisce direttamente la quantità e le modalità di prelievo per ciascuna specie, conformandosi ai criteri e principi fissati in materia dalla Commissione europea e provvede a ripartire, entro il 30 aprile di ogni anno, la piccola quantità riferita alle singole specie, tra il numero dei cacciatori residenti nelle regioni e nelle province autonome interessate al prelievo in deroga. La citata Conferenza individua, altresì, meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati per ciascuna specie ammessa al prelievo in deroga.

26. 16. Romele.

Al comma 2, capoverso « ART. 19-bis », comma 6, sopprimere il seguente periodo: Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo, di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo.

26. 17. Romele.

ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327
Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 »;

premessi che:

il disegno di legge europea 2013 comprende tutte le norme, diverse da quelle che conferiscono le deleghe, necessarie ad eliminare disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea oppure finalizzate a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione o ad agevolarne la chiusura, se esistenti;

in tali circostanze il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra le quali si segnalano le seguenti, riguardanti materie di competenza della XIII Commissione e in ogni caso di interesse per il comparto primario:

L'articolo 14, inteso a risolvere la procedura di infrazione 2011/2231, che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; l'inasprimento è finalizzato a sanare la procedura di infrazione già in corso e a incentivare gli allevatori al rispetto delle norme;

L'articolo 17, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; tale normativa, in materia di allergeni, ha creato in passato problemi di interpretazione in sede comunitaria, con la conseguente apertura di una procedura di infrazione, archiviata nel 2011, anche alla luce di provvedimenti chiarificatori adottati dal Governo; la modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;

L'articolo 24, il quale introduce una serie di modifiche al testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati;

L'articolo 26, che dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa

C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). In tal occasione, è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;

l'articolo 27, il quale abroga l'articolo 36, comma 7-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

2012, n. 221, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. (C. 1327 Governo, approvato dal Senato).

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE
DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge C. 1327 Governo, approvato dal Senato: « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 »;

premessi che:

il disegno di legge europea 2013 comprende tutte le norme, diverse da quelle che conferiscono le deleghe, necessarie ad eliminare disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea oppure finalizzate a prevenire l'apertura di procedure d'infrazione o ad agevolare la chiusura, se esistenti;

in tali circostanze il provvedimento provvede a sanare alcuni contrasti provocati da norme nazionali rispetto alle corrispondenti norme europee, tra le quali si segnalano le seguenti, riguardanti materie di competenza della XIII Commissione e in ogni caso di interesse per il comparto primario:

l'articolo 14, inteso a risolvere la procedura di infrazione 2011/2231, che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; l'inasprimento è finalizzato a sanare la procedura di infrazione già in corso e a incentivare gli allevatori al rispetto delle norme;

l'articolo 17, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari; tale normativa, in materia di allergeni, ha creato in passato problemi di interpretazione in sede comunitaria, con la conseguente apertura di una procedura di infrazione, archiviata nel 2011, anche alla luce di provvedimenti chiarificatori adottati dal Governo; la modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito;

l'articolo 24, il quale introduce una serie di modifiche al testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati;

l'articolo 26, che dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna

dell'Italia del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). In tal occasione, è stata rilevata la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (cosiddetta direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sul prelievo in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;

l'articolo 27, il quale abroga l'articolo 36, comma 7-*quater*, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge,

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 6

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea
relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminata, per la parte di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);

premessi che:

la relazione è stata predisposta nella fase finale della precedente legislatura, rinviando all'attuale Governo le valutazioni e le scelte da assumere sulle principali questioni di rilievo per l'Unione europea, rendendone partecipi le Camere attualmente elette;

si è svolto un approfondito dibattito sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'Unione europea, nell'ambito del quale occorre inserire l'analisi delle varie politiche settoriali;

per quanto concerne i profili di stretta competenza della XIII Commissione, la politica settoriale di riferimento è il settore primario dell'agricoltura, l'agroalimentare e la pesca;

nel 2013 si svolgerà la fase conclusiva dei negoziati sulla riforma della politica agricola comune (PAC), per il periodo 2014-2020;

è stato recentemente raggiunto un accordo politico sulla riforma della politica comune della pesca, volto ad individuare un delicato punto di equilibrio tra sfruttamento delle risorse ittiche e tutela dell'ecosistema;

nell'ambito delle politiche europee volte a garantire le produzioni agricole ed alimentari contro le pratiche fraudolente e per contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori tutelando il loro diritto all'informazione sugli alimenti che consumano, sarebbe necessario accelerare l'obbligatorietà dell'indicazione nelle etichette di vendita della provenienza di tutti i diversi tipi di carne consumati tal quale, trasformati o utilizzati come ingredienti anche per prevenire fenomeni di adulterazione e/o contraffazione dei prodotti agroalimentari e fronteggiare la cosiddetta agropirateria, le cui dimensioni arrecano evidenti danni all'economia agroalimentare italiana e al sistema delle imprese del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'Esecutivo affinché, nelle idonee sedi di rappresentanza presso le sedi istituzionali dell'Unione europea, prosegua nella ferma tutela e nel sostegno all'agricoltura italiana secondo un modello che valorizzi le specificità dell'economia agricola nazionale, caratterizzata da produzioni agroalimentari di qualità, assicurando produttività, ma anche sicurezza alimentare, crescita economica e sostenibilità ambientale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sollecitare l'Esecutivo affinché, nelle idonee sedi di rappresentanza

presso le sedi istituzionali dell'Unione europea, analogo sostegno e attenzione riguardino il settore ittico per tutelare l'ecosistema marino e rilanciare lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, in vista del rilancio delle imprese che operano nel settore;

c) si raccomandi al Governo di attivarsi affinché la Commissione europea anticipi il prima possibile la presentazione della relazione al Parlamento europeo e al

Consiglio, prevista entro il termine del 13 dicembre 2013, concernente l'obbligatorietà dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

ALLEGATO 7

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo e C. 1125 Caon.

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

**DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA
DEGLI AGRUMETI CARATTERISTICI**

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati « agrumeti caratteristici ».

ART. 2.

(Disciplina degli interventi).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;

c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di *cultivar* storicamente legato al territorio.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

ART. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

ART. 5.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della medesima legge e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

ART. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Al Fondo è assegnato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 7 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per i medesimi anni, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. Si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera del CIPE 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.

ART. 7.

(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. La regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

ART. 8.

(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.

3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.